

TI_GERICHTE 17.2016.116 vom 31. August 2016

TI Tribunale d'appello, 2016-08-31, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2016.116

FR: TI_GERICHTE 17.2016.116 du 31 août 2016

IT: TI_GERICHTE 17.2016.116 del 31 agosto 2016

Erwägungen

E. 2

Con l'appello l'imputata sostiene che la sera dei fatti il veicolo Alfa Romeo Mito a lei intestato non si trovava posteggiato fuori dai posteggi delimitati situati su via _____ a Gerra: contrariamente a quanto affermato dall'agente _____ (che ha accertato l'infrazione ed emesso la multa), l'autovettura si trovava sul fondo privato appartenente al signor _____. La vettura ferma nel punto indicato dall'agente era un'altra, e meglio la Range Rover targata _____ appartenente a _____. Ciò è, in particolare, dimostrato, a dire dell'appellante, sia dalle dichiarazioni dello stesso _____ (doc. 5 allegato alla dichiarazione d'appello), sia da quelle della signora _____ (doc. allegato al verb. dib. primo grado), così come dall'avviso di contravvenzione effettivamente emesso, quella sera, a carico di _____ (doc. 3 allegato alla dichiarazione d'appello). Essendo l'autovettura di cui è detentrica posteggiata su una proprietà privata, l'appellante afferma di non aver infranto la LCStr e chiede, pertanto, il suo proscioglimento.

E. 2.1

Si osserva preliminarmente che i documenti prodotti dall'appellante per la prima volta con la dichiarazione d'appello (doc. da 3 a 5 allegati alla dichiarazione d'appello) non possono essere ammessi agli atti e non possono, pertanto, essere presi in considerazione per il presente giudizio. L'art. 398 cpv. 4 CPP esclude, infatti, la possibilità, per le parti, di addurre nuove prove in sede di appello se la procedura di primo grado, come nella presente fattispecie, concerneva esclusivamente contravvenzioni (Kistler Vianin, in op. cit., ad art. 398, n. 30; Eugster, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2a edizione, Basilea 2014, ad. art. 398 n. 3; Mini, op. cit., ad art. 398, n. 18).

E. 2.2

Nella dichiarazione d'appello, l'appellante si limita a riproporre - con l'ausilio di nuove prove, inammissibili in questa procedura - la sua versione dei fatti, secondo cui quella sera, il veicolo di cui è detentrica, si trovava posteggiato su un sedime privato e non era, pertanto, passibile di contravvenzione. Così facendo, ella non si confronta però minimamente con l'accertamento del primo giudice secondo cui la versione dell'agente _____ - frutto di una costatazione diretta di un poliziotto in servizio, poi espressa nel rapporto di polizia e ribadita in aula - è maggiormente credibile rispetto alla sua. L'appellante non spiega perché, sulla scorta delle prove in atti, il primo giudice avrebbe dovuto ritenere il poliziotto non credibile e seguire, invece, la versione da lei raccontata. In sintesi, anziché affrontare gli accertamenti ritenuti dal primo giudice a fondamento della sua condanna e tentare di dimostrarne l'insostenibilità, l'appellante percorre vie proprie, offrendo non solo una sua interpretazione del materiale probatorio in atti, ma anche nuove prove proposte per la prima volta in questa sede, come se si trattasse di motivare un appello destinato a un'autorità

munita di piena cognizione. Cosa che non è, relativamente ai fatti, nell'ambito dell'art 398 cpv. 4 CPP. In queste condizioni, in assenza di specifiche contestazioni di arbitrio nell'accertamento dei fatti e di una motivazione conforme alle esigenze di cui s'è detto sopra, l'appello si rivela inammissibile.

E. 3

Gli oneri processuali del giudizio d'appello sono integralmente posti a carico dell'appellante (art. 428 cpv. 1 CPP). Per questi motivi, visti gli art. 80 segg., 84, 348 segg., 379 segg., 398 segg. CPP, nonché, sulle spese, gli art. 426 cpv. 1 e 428 CPP e la LTG, dichiara e pronuncia:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.